



# COMUNE DI VILLAROSA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE "FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO" E PER LA COSTITUZIONE DELLA "CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI"

## TITOLO I

### FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1- Principi fondamentali

Art.2 – Valorizzazione della partecipazione

## TITOLO II

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Capo I – **delle Libere Forme associative e del Volontariato**

Art. 3 – Elenco delle Forme associative e del Volontariato

Art. 4 – Requisiti e modalità per l'iscrizione

Art. 5 – Procedimento di formazione, aggiornamento e cancellazione

Capo II – **della partecipazione**

Art. 6 – La consulta dell'Associazionismo

Art. 7 – Competenze e Funzioni

Art. 8 – Organi della Consulta delle Associazioni

Art. 9 – L'Assemblea della Consulta

Art. 10 – Il Presidente della Consulta

Art. 11 – Il Direttivo della Consulta

Capo III – **delle Consultazioni Elettorali e del Controllo sugli Organi**

Art. 12 – Modalità di elezione del Presidente

Art. 13 – Modalità di elezione del Direttivo

Art. 14 – Decadenza, scioglimento, dimissione e sospensione degli Organi della Consulta

Art. 15 – Incompatibilità di incarico e Ineleggibilità

Capo IV – **delle Risorse Finanziarie**

Art. 16 – Risorse finanziarie

Capo V – **dell'Informazione e dell'Accesso**

Art. 17 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 18 – Accesso alle strutture e ai servizi comunali

Capo VI – **Disposizioni Finali**

Art. 19 – Norme Transitorie e Finali

## TITOLO I

### **FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 – Principi fondamentali**

1. Il presente regolamento promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato di ogni ispirazione ideale, culturale e religiosa che concorrono alla vita democratica del Comune, attraverso l'istituzione dell'Albo Comunale, delle "Forme associative e del Volontariato " e la costituzione della "Consulta delle Associazioni" quali fondamentali espressioni di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico.

#### **Art. 2 – Valorizzazione della partecipazione**

1. La partecipazione viene valorizzata nel consentire alle libere forme associative e ai movimenti iscritti all'Albo comunale di esprimere suggerimenti e proposte all'azione degli Organi istituzionalmente competenti, alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche della città, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano.

2. La potenzialità creativa sviluppata dalle realtà associative locali e dal volontariato, diviene strumento di iniziativa responsabile alla vita cittadina, nella sua espressione più alta e partecipativa, attraverso la "Consulta delle Associazioni", ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 dello Statuto Comunale.

## TITOLO II

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

#### Capo I – delle Libere Forme associative e del Volontariato

#### **Art. 3 - Elenco delle Forme associative e del Volontariato**

1. Sono definite "Libere Forme associative e del Volontariato", i gruppi, le organizzazioni, i movimenti, le associazioni e le altre realtà riconducibili all'area del "Terzo Settore" con assenza di fini di lucro, i cui requisiti di democrazia interna siano stabiliti chiaramente nello statuto o nell'atto di costituzione.

2. E' istituito presso il Comune di Villarosa l'Albo delle "Forme associative e del Volontariato" suddiviso nei seguenti sei settori di attività;

- 1) attività socio-assistenziali, umanitarie e socio-sanitarie;
- 2) attività culturali, celebrative, educative-scientifiche-religiose;
- 3) attività sportivo-ricreative e del tempo libero;
- 4) tutela e valorizzazione delle risorse naturali-paesaggistiche e ambientali, tutela degli animali, salvaguardia del patrimonio storico culturale e artistico;
- 5) difesa dei diritti dei cittadini e degli utenti;
- 6) tutela e rappresentanza delle attività economiche.

**3.** Il Comune, nell'ambito delle proprie disponibilità, assicura alle associazioni iscritte all'Albo contributi finanziari e fruizione delle strutture comunali nel rispetto dei criteri dell'art. 12 della L. 241/1990 e dei regolamenti comunali in materia, a sostegno delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e gli organismi associativi.

**Art. 4** Requisiti e modalità per l'iscrizione

- 1.** Per l'iscrizione all'albo costituiscono requisiti di ricevibilità della domanda i seguenti elementi formali:
  - a) copia dell'atto costitutivo o statuto, nel quale sia previsto che l'Associazione non ha scopo di lucro e si basi su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa verso i soci;
  - b) indicazione della sede sociale ed operativa sul territorio comunale;
  - c) indicazione delle generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per ogni rapporto con l'Amministrazione comunale, oltre l'espressa loro dichiarazione di non appartenenza a società segrete;
  - d) relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sui programmi che la Forma associativa intende realizzare, comprendente la dichiarazione circa la non appartenenza dell'associazione all'articolazione politico-amministrativa di alcun partito politico così come previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 ed all'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659;
  - e) indicazione del 4 settore o eventualmente dei settori dell'albo al quale si chiede di essere iscritti.
- 2.** Il procedimento di accoglimento delle domande di iscrizione all'albo si articola nelle seguenti fasi:
  - a) Il Sindaco risponde al legale rappresentante dell'associazione, informandolo dell'avvenuta iscrizione all'albo comunale o comunicandogli il diniego motivato. Prima del rigetto il Sindaco invita la Forma Associativa a presentare le proprie obiezioni e comunica entro i 30 giorni successivi la richiesta delle osservazioni, le ragioni del diniego, al Presidente del Consiglio Comunale;
  - b) Si esegue, ai fini della ricevibilità della domanda, la verifica dei requisiti formali richiesti di cui al comma 1, qualora non sia possibile sanarne d'ufficio l'eventuale carenza, si provvede ai fini della regolarizzazione della domanda a darne informazione scritta al presentatore;
  - c) Ove la domanda sia ricevibile si provvede a trascriverne gli estremi identificativi nelle competenti sezioni dell'albo, con le modalità di cui al comma 3;
- 3.** Le Associazioni per le quali il procedimento di accoglimento si è concluso con esito positivo, sono tempestivamente iscritte all'Albo, annotando in una apposita sezione i seguenti elementi:
  - a) data di ricevimento della domanda;
  - b) esatta denominazione dell'associazione e della sua sede sociale;
  - c) descrizione sintetica dei principali scopi sociali previsti dai relativi Statuti;
  - d) Generalità e residenza del legale rappresentante e del delegato per i rapporti con il Comune e, se conosciute, le eventuali altre cariche consiliari all'interno dell'associazione;
  - e) data della comunicazione del Sindaco con la quale si accoglie la domanda di iscrizione;
  - f) settore o settori dove l'associazione svolge le sue attività principali.

**Art 5-** Procedimento di formazione, aggiornamento e cancellazione

1. Entro 30 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale avvia il procedimento di formazione dell'Albo delle Associazioni, tramite le emissioni di avviso pubblico e fissando un termine non superiore a 60 giorni per la presentazione della domanda di iscrizione.
2. Ferma restando la facoltà di ogni Associazione di nuova costituzione o di nuova attivazione sul territorio a richiedere l'iscrizione in qualunque momento, l'Amministrazione Comunale promuove un aggiornamento generale dell'albo entro il 31 marzo di ogni anno, mediante autocertificazione se trattasi di rinnovo dell'iscrizione, assicurando adeguata pubblicità al proprio intendimento e con modalità analoghe a quelle previste per la sua formazione.
3. la cancellazione dall'albo avviene su richiesta dell'Associazione stessa, nel caso del suo scioglimento, oppure quando la medesima risulti al Comune non più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. La comunicazione dello scioglimento o di eventuali modifiche intervenute dopo l'iscrizione, dovranno essere comunicate dalla stessa al Sindaco, obbligatoriamente, entro 20 giorni successivi alla variazione degli elementi formali, che costituiscono i requisiti di cui all'Art. 4 comma 1/d.
4. Il Sindaco trasmetterà comunicazione, con raccomandata AR, della cancellazione al Legale rappresentante dell'Associazione o al referente delegato, il quale potrà fare opposizione entro 30 gg. successivi dalla ricezione della comunicazione.

## **Capo II – della Partecipazione**

### **Art 6- La Consulta dell'Associazionismo**

1. La Consulta dell'Associazionismo è uno strumento di partecipazione consapevole alla vita cittadina, da parte delle Associazioni e dei movimenti iscritti all'Albo Comunale delle "Forme associative e del Volontariato" e gode di autonomia politica e amministrativa e ad essa viene assegnata una quota fissa di risorse finanziarie secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. La Consulta partecipa, secondo quanto previsto dal presente regolamento, alla vita della comunità, anche attraverso la valorizzazione delle libere forme associative, che pur esercitando un'attività per la collettività locale, non sono iscritte all'Albo Comunale.

### **Art 7 – Competenze e funzioni**

1. La Consulta dell' Associazionismo:

a) stabilisce autonomamente, le norme che disciplinano la sua articolazione interna e il funzionamento degli organi, con apposito regolamento che verrà proposto al Consiglio Comunale, nei termini stabiliti al successivo art. 19;

b) ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto comunale può presentare al Sindaco proposte e osservazioni relative alle attività, ai servizi, agli atti del Comune; verifica la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata nelle materie di competenza e le attività concretamente svolte;

c) può manifestare, i suoi orientamenti su ogni tema con la presentazione di ordini del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

d) può esprimere, su richiesta obbligatoria del Sindaco, pareri non vincolanti per il programma annuale delle politiche sociali, culturali, sportive, educative, ambientali sull'adozione dei Piani Regolatori Generali, per il bilancio annuale e pluriennale, per i

piani urbani del traffico, piano del commercio e regolatore dei tempi. Il parere deve essere consegnato per la sua espressione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

- d) favorisce e promuove iniziative di natura ricreativa, culturale, economica, sociale, turistica e sportiva con la collaborazione di Associazioni e di movimenti operanti nel Comune e/o sul piano metropolitano, nazionale e internazionale.

#### **Art 8.- Organi della Consulta delle Associazioni**

- 1 Sono organi della Consulta : l'Assemblea, il Presidente, il Direttivo.

#### **Art 9. – L'Assemblea della Consulta**

- 1 L'assemblea della consulta è il massimo organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale della Consulta ed è presieduta dal Presidente. E' composta dal Legale rappresentante o suo Delegato per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, i cui nominativi, eletti nel rispetto dei singoli statuti, sono specificati nella domanda di iscrizione all'Albo di cui all'Art. 4, dal Sindaco o suo delegato (Senza diritto di voto), dall'assessore al ramo (senza diritto di voto).
- 2 L'Assemblea della consulta elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Presidente della Consulta e il Direttivo, secondo le modalità di cui ai successivi Art 12/13.

#### **Art . 10 Il Presidente della Consulta**

- 1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo e resta in carica due anni.
- 2) Il Presidente rappresenta la Consulta delle associazioni, convoca, presiede e coordina le adunanze; cura in collaborazione con il Direttivo la programmazione della Consulta e la formazione dell'Ordine del giorno, assicura il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale, rappresentando il tramite di tale rapporto, adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'Organo, svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento.
- 3) Il Presidente della Consulta è tenuto a riunire l'Assemblea della consulta, in un termine non superiore ai 20 gg., quando lo richiedano un quinto dei componenti della Consulta oppure un terzo dei membri del Direttivo, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.
- 4) Il Presidente della Consulta in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente;
- 5) Il Presidente della Consulta, di sua iniziativa o su richiesta di membri del Direttivo, può invitare alle sedute, funzionari del Comune o altri Enti Pubblici, Consulenti e Professionisti incaricati di progettazioni o studi per conto del Comune, per illustrazioni o chiarimenti.

## **Art. 11** Il Direttivo della Consulta

Il Direttivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea, il Direttivo è composto dal Presidente, un componente per ogni settore di attività di cui all'art. 3, comma 2, in cui sia presente almeno un'associazione, eletti dall'Assemblea della Consulta nel suo seno e con le modalità di cui all'art. 13/1;

1. In particolare il Direttivo:

- a) nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro 20 giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente;
- b) concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- c) programma le iniziative della Consulta, per le quali può chiedere appositi contributi e stabilisce le modalità organizzative delle stesse;
- d) rappresenta e valorizza tutti i settori della Consulta delle Associazioni.

3. Il Presidente ha facoltà di scegliere fino ad un massimo di tre collaboratori, anche esterni al Direttivo, con il compito di coadiuvare nella gestione operativa e nell'organizzazione dell'attività. I collaboratori sono scelti di preferenza in modo che, nell'insieme di essi e dei membri del Direttivo, si tenda ad una equilibrata rappresentanza dei diversi settori di attività dell'associazionismo. I collaboratori del Presidente, esterni al Direttivo, partecipano alle riunioni con diritto di parola senza diritto di voto.

## **Capo III** – delle Consultazioni Elettorali e del Controllo sugli Organi

### **Art. 12** –Modalità di elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, in seduta pubblica a scrutinio segreto alla quale sono presenti almeno il 50 più uno degli aventi diritto, con le seguenti modalità:

a)Le proposte di candidatura

- Vengono presentate al Presidente dell'Assemblea Elettorale anche da un solo componente della Consulta;
- Devono essere accettate dai candidati prime delle elezioni, con apposita dichiarazione rivolta all'Assemblea;

b) Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il suo programma di lavoro e gli indirizzi generali.

c)La scheda per l'elezione del Presidente reca i nomi e i cognomi dei candidati in ordine alfabetico, scritti entro un apposito rettangolo. L'elettore può votare tracciando un solo segno sul relativo rettangolo.

d) E proclamato eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dal quorum dei votanti.

e) qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui sottocomma c), si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella stessa seduta. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

- f) La scheda del ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro l'apposito rettangolo. Il voto si esprime tracciando un solo segno sul rettangolo entro il quale sono scritti il nome e il cognome del candidato prescelto.
- g) È proclamato eletto Presidente colui che nella votazione ha ottenuto il maggior numero di voti.
- h) Qualora al 2° turno i due candidati riportino nel ballottaggio uguale numero di voti, si ripete la votazione, con le medesime modalità, in una successiva assemblea da tenersi entro un'ora dalla conclusione della precedente.

**Art. 13** –Modalità di elezione del Direttivo

- 1. Il Direttivo è composto da un componente per ogni settore di attività in cui sia presente un'Associazione;
- 2. Ogni settore propone un candidato che per presa d'atto dell'assemblea farà parte del direttivo. Nel caso in cui un settore presenti più candidati, il membro del direttivo verrà eletto con votazione a scrutinio segreto dai componenti l'assemblea.

**Art. 14** –Decadenza, dimissioni e sospensione degli Organi della Consulta

- 1. Il Presidente e i membri del Direttivo della Consulta durano in carica 2 anni dalla loro elezione . Essi non possono essere rieletti dopo aver ricoperto 2 mandati consecutivi. Cessano la loro carica per dimissioni, sospensione o decadenza.

A-Decadenza.

a) La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

B- Il Presidente o il membro del Direttivo espressione di un'Associazione cancellata dall'Albo Comunale di cui all'Art. 5, comma 3, decade al momento della notifica della cancellazione.

C- dimissione:

a)Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto al Presidente della Consulta e all'Assemblea della Consulta in caso di dimissione del Presidente.

b) Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione all'Assemblea della Consulta

- 2. In caso di dimissione, impedimento, rimozione o decadenza e altro del Presidente della Consulta, si procede alla elezione del nuovo Presidente. Sino a suddette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente;
- 3. Ogni altro tipo di decadenza o cessazione sarà stabilito autonomamente con apposito Regolamento interno dalla Consulta stessa, come da art. 7 lett. a) del presente Regolamento.

**Art. 15** – Incompatibilità di incarico e ineleggibilità

1. La carica a Presidente e a membro del Direttivo è incompatibile con altre cariche pubbliche di Consigliere o Amministratore Regionale, Provinciale, Comunale nonché con il mandato parlamentare. Inoltre si applicano al Presidente ed ai membri del Direttivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti per i consiglieri comunali.
2. Qualora il Presidente o il membro del Direttivo assuma carica istituzionale, cessa dalla carica di membro di Direttivo all'atto dell'accettazione della nomina, e si procede alla rielezione secondo le modalità previste dall'art. 13/2.
3. Qualora il Presidente della Consulta assuma altra carica istituzionale, cessa dalla carica con le modalità descritte nel precedente art. 14, comma 2 all'atto dell'accettazione della nomina .

#### **Capo IV – delle Risorse Finanziarie**

##### **Art. 16 –Risorse Finanziarie**

1. Alla Consulta viene destinata una quota fissa delle risorse finanziarie del Comune, e a tal fine, quest'ultimo provvede allo stanziamento in bilancio dei fondi a ciò finalizzati.
2. Il Consiglio Comunale, al momento dell'approvazione del bilancio a annuale, destinerà alla Consulta, sul capitolo della spesa, contenente le risorse per le associazioni, anche quelle destinate al funzionamento della consulta.

#### **Capo V- dell'Informazione e dell'accesso**

##### **Art 17- Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.**

1. Il Comune provvede a dare ampia pubblicizzazione al presente Regolamento e agli Organi della Consulta delle Associazioni, attraverso gli strumenti più idonei, quale la pubblicazione al sito Web.
2. Il Presidente della Consulta può richiedere copia di ogni documento in possesso degli Uffici Comunali che ritenga di interesse per la Consulta stessa, salvi i limiti di legge in materia di segreto d'ufficio.
3. Qualora il Sindaco rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio delle copie richieste, ne informa il Presidente della Consulta e per conoscenza il Presidente del Consiglio, entro 30 giorni successivi alla richiesta.

##### **Art. 18 –Accesso alle strutture e ai servizi comunali**

1. L'Amministrazione Comunale può con apposita deliberazione, destinare permanentemente particolari spazi o strutture e/o attrezzature anche ad uso collettivo delle Associazioni iscritte all'Albo.
2. Inoltre potrà essere concesso alle Associazioni l'uso delle strutture comunali per specifiche iniziative sulla base di richiesta che ne indichi le finalità e secondo il vigente regolamento comunale.

#### **Capo VI Disposizioni finali**

##### **Art. 19 –Norme transitorie e Finali**



1. La prima Assemblea Elettorale della Consulta, viene indetta dal Sindaco del Comune, il quale dopo aver informato l'Assemblea sui nominativi dei rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo, chiama a presiederla il Presidente del Consiglio Comunale. Quindi si procede alle elezioni con le modalità previste dagli Artt. 12 e 13 del presente Regolamento.
2. Entro 6 mesi dall'insediamento la Consulta predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna. Le norme così predisposte sono trasmesse dalla Consulta al Consiglio Comunale per l'approvazione come dal precedente art. 7 lett. A), entro 60 giorni dalla data di consegna al Presidente del Consiglio.
3. Gli organi della Consulta rimangono in carica per due anni, al termine dei quali si provvederà a una nuova fase elettorale. Il Presidente inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della Consulta.